



Minori stranieri non accompagnati (aggiornato al gennaio 2018)



Passi importanti



Luglio 2014

Conferenza unificata delle Regioni

Risultato: Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso migratorio



Agosto 2015

D.Lgs 142/2015 del 18 agosto 2015

In attuazione della Direttiva 2013/33/UE
(condizioni di accoglienza)
nonchè della Direttiva 2013/32/UE
(procedure)⁴



Marzo 2016

Approvazione del Programma Nazionale
FAMI, Italia

Standard strutturali di accoglienza

Giugno\Settembre

2016



- D. L. 24 giugno 2016, n. 113 -convertito in legge n.160/2016 Modifica art. 19 d.lgs. 142/2015
- DECRETO 1 settembre 2016 - Definisce le modalità di accoglienza e gli standard strutturali e i servizi da erogare in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, adeguata alla minore età



Marzo 2017

Legge 47 / 2017 (in vigore dal
06/05/2017)

Disposizioni in materia di misure
di protezione dei minori stranieri non
accompagnati



SISTEMA DI ACCOGLIENZA DI PRIMO LIVELLO

Centri di prima accoglienza coordinati dal Ministero dell'Interno (sistemazione in alloggio, identificazione valutazione dell'età)



SISTEMA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO - SPRAR

Centri di accoglienza e servizi di integrazione gestiti dalle autorità locali con il supporto, su base volontaria, della società civile, e coordinato dal Ministero dell'Interno (alloggio e servizi di integrazione)



Percorso di accoglienza

- Nel caso di passaggio in HOTSPOT i MSNA vengono identificati dagli uffici territorialmente competenti.
- La Prefettura territorialmente competente comunica i dati dei MSNA agli uffici competenti del Ministero dell'Interno
- Gli Uffici competenti del Ministero dell'Interno dispongono il trasferimento dei MSNA secondo le disponibilità delle strutture di prima accoglienza attive sul territorio



Prima accoglienza

La prima accoglienza ha ad oggetto la presa in carico del minore dall'immediatezza dell'arrivo, e fino ad un massimo di 30 giorni (Legge 47/17), per garantire servizi specialistici finalizzati al suo trasferimento in seconda accoglienza.



La seconda accoglienza

La seconda accoglienza, prevista nell'ambito dello SPRAR, prevede la presa in carico del MSNA, e il suo graduale avvio verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio con specifica attenzione verso i MSNA portatori di particolari vulnerabilità.



eccezione

Per i Centri di accoglienza transitori

- per i MSNA la procedura viene attivata direttamente dalla prefettura territorialmente competente, In caso di rintraccio dei MSNA sul territorio i MSNA vengono identificati dagli uffici territorialmente competenti.



Minore straniero non accompagnato art 2

- Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.



Identificazione dei MSNA (art. 5)

- l'accertamento dell'età è disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. L'accertamento dell'età, del quale sia il minore sia l'esercente i poteri tutelari devono essere adeguatamente informati, venga effettuato, con un approccio multidisciplinare, da professionisti adeguatamente formati, alla presenza, ove necessario, di un mediatore culturale, con modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Qualora, anche dopo l'accertamento, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume. Il provvedimento di attribuzione dell'età può essere impugnato



Art 9

Sistema informativo nazionale dei MSNA (art. 9), è stato istituito presso il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ed introduzione di una cartella sociale, compilata a cura del personale qualificato della struttura di accoglienza in cui è ospitato il minore e trasmessa ai servizi sociali del comune e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni



Priorità affidamento familiare

- Affidamento familiare (art. 7) quale misura prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza



Art 11, elenco tutori volontari

introduzione dell'elenco dei tutori volontari (art.11), presso ogni tribunale per i minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza (promozione protocolli)



Nomina del tutore

(aggiornato al gennaio 2018)

- Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato



Permessi di soggiorno

- L'art 10 della l.47 \2017 elenca le due tipologie di permesso di soggiorno il primo per **minore età** rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido fino al compimento della maggiore età. Tale permesso di soggiorno è disposto in tutti i casi di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti.



Permessi di soggiorno 2

- permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, è rilasciato ai minori di quattordici anni affidato stabilmente ad un adulto , pur non essendo parente entro il quarto grado, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente. Per il minore di oltre quattordici anni affidato stabilmente ad un adulto , pur non essendo parente entro il quarto grado, , o sottoposto a tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.



Se formalizza richiesta di protezione internazionale

- il permesso di soggiorno rilasciato è conseguente alla sua formalizzazione, ovvero per richiesta asilo.



Conversione del permesso di soggiorno

- La Legge 47, in tema di misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, ha inoltre previsto l'integrazione del comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, disponendo che il mancato rilascio del parere da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (silenzio assenso).

Affido ai servizi sociali sino ai 21 anni



- La legge ha anche ribadito che il tribunale per i minorenni, nel caso in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, **l'affidamento ai servizi sociali**, fino al compimento del **ventunesimo anno di età**.